

cruento o scene di violenza di un livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori”;

- l'episodio in questione è stato comunque trasmesso dal e ore 21:51 c.a. - in cui si presume che i più giovani all'ascolto siano supportati dalla presenza di un adulto in grado di fornire loro l'eventuale assistenza - e, quindi, in orario sfalsato rispetto al prime time della generalità delle emittenti e la scena oggetto di contestazione è stata collocata al margine (ore 21:52) della fascia oraria di “televisione per tutti”. Si veda in proposito la delibera Agcom n. 252/04/CSP del 28 ottobre 2004;

- la prima serata di RaiUno è stata dedicata ad una programmazione adatta ad una fruizione familiare congiunta (ore 20:40 gioco a premi “Affari tuoi”; dopo le ore 21:10 fiction “Le ragazze di San Frediano”);

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni adotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- la trama di ciascun episodio del telefilm *Lost* - che, come sostiene l'emittente, è “ricca di suspense, azione e avventura e soprattutto di mistero” - è suscettibile di attrarre pubblico di età minorile, tenuto peraltro conto che il 13 marzo 2007 sono stati mandati in onda due episodi del telefilm “*Lost*” - il primo dei quali a partire dalle ore 21:00 - trasmessi uno di seguito all'altro, senza soluzione di continuità;

- l'assenza di segnalazione iconografica indirizza le aspettative delle figure genitoriali, rassicurandole circa l'adeguatezza dei contenuti proposti; a questo proposito, il fatto che la serie televisiva “*Lost*” sia un successo internazionale da prime time e che si sia aggiudicato il Golden Globe Award come migliore serie drammatica 2006 non è argomento concludente per esimere l'emittente dal rispetto della normativa in materia di tutela dei minori;

- l'emittente, nel valutare il grado di adeguatezza di ogni singolo episodio alla visione del pubblico dei minori, è tenuta a vagliarne ogni parte al fine di fornire una garanzia affidabile alle famiglie e non può limitarsi ad una valutazione superficiale di insieme che non tiene conto dei particolari contenuti di violenza rappresentati in singole sequenze. Pertanto, il messaggio positivo che può trasparire dalla visione dell'intero episodio - la cui conclusione peraltro si attesta alle ore 22:40 c.a. (e, quindi, al di fuori della fascia oraria di televisione per tutti) - non è sufficiente a giustificare la mancata adozione di idonei sistemi di segnaletica nel caso specifico, alla luce dei contenuti di violenza particolarmente forti rilevati;

- la classificazione dei programmi autonomamente operata dall'emittente volta alla definizione delle avvertenze iconografiche è comunque soggetta al sindacato dell'Autorità ai fini della verifica dell'osservanza del Codice di autoregolamentazione e minori in quanto norma a tutela dei minori;



- nel caso di specie, l'episodio "Salmo 23" della serie televisiva "Lost" contiene una scena in onda in fascia oraria di "televisione per tutti" (ora 21:52 circa) nell'ambito della quale un bambino viene intimato di uccidere con un colpo di arma da fuoco un anziano e, subito dopo, si trova ad assistere all'omicidio di quest'ultimo da parte di un ragazzo. Tale scena violenta, per caratteristiche presentate e collocazione oraria, è di particolare impatto emotivo per un pubblico di minori, tenuto conto che nella stessa sono coinvolte persone di età minorile, che la rappresentazione appare crudamente realistica e che la scena non è preceduta da idonea argomentazione che ne agevoli la comprensibilità (è infatti collocata, come confermato dall'emittente medesima, ad inizio episodio);

- il riferimento, da parte dell'emittente, alla delibera n. 19/04/CSP del 3 febbraio 2004 con la quale l'Autorità ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo al film Jane Doe in quanto "emerge che il Tv movie in questione, pur caratterizzato dalla trama ricca di tensione [...], non presenta immagini cruente o scene di violenza di un livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori" appare confermare quanto prospettato dall'Autorità nell'atto di contestazione Cont. 103/07/DICAM/ N° Proc. 1596/SM, notificato in data 12 settembre 2007, in quanto, in questo caso, al contrario di quello cui si riferisce la delibera n. 19/04/CSP, il programma contiene una scena di violenza che, per le motivazioni sopraesposte e tenuto conto della mancata adozione di sistemi di segnaletica, è di livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori. Analoghe considerazioni si possono esprimere in relazione alla delibera n. 221/04/CSP, citata dall'emittente, considerato che, in questo specifico caso, la rappresentazione di valori morali non è idonea a controbilanciare e ridurre il potenziale effetto nocivo;

- l'apposizione di idoneo simbolo iconografico (in questo caso assente) avrebbe consentito alle famiglie l'espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1; il riferimento, da parte dell'emittente, alla delibera n. 252/04/CSP non appare pertinente, tenuto conto che il caso descritto nella delibera citata si riferisce ad un film chiaramente segnalato con un bollino rosso e preceduto da una presentazione e la cui prima scena di violenza, peraltro di natura diversa, si era posizionata dopo le ore 22:00;

- la messa in onda su RaiUno di una programmazione adatta ad una fruizione familiare congiunta non rileva ai fini della contestazione sollevata dall'Autorità nei riguardi dell'emittente, in quanto non esime quest'ultima dall'adottare sistemi di segnalazione iconografica nei programmi trasmessi sulle altre reti in relazione alla loro maggiore o minore adeguatezza alla visione da parte di un pubblico di minori;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione il 13 marzo 2007, in fascia oraria di televisione per tutti, dell'episodio del telefilm "Lost" dal titolo "Salmo 23" integri la violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori.



combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari a quattro volte il minimo edittale, corrispondente a euro 100.000,00 (centomila/00) in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso (mancata apposizione di idonea segnaletica);
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rai — Radiotelevisione italiana S.p.a, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale RaiDue, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera b), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rai — Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva "Rai due", di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di



autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma a la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 87.012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, e videnziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 20/08/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli, 31 gennaio 2008

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Al. Cateri ne Cateri ne Cateri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Caterina Catanzariti

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero 6
(..... 581) pagina,
precedente numerale da pag. 1
a pag. 6

IL FUNZIONARIO



DELIBERA N. 21/08/CSP**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI
DUE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 7 settembre 2007, n. Cont. 97/07/DICAM/ N° Proc. 1589/SM, notificato in data 11 settembre 2007, con il quale è stata contestata alla società Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva "Rai due", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in apertura di serata il 18 febbraio

2007 il telefilm “L'intrusione” della serie NCIS al cui interno si sono rilevati contenuti di violenza;

VISTE le memorie giustificative della società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a del 27 settembre 2007, protocollate al n. 0057715 in data 28 settembre 2007 - così come precisate nell'audizione del 23 ottobre 2007, effettuata dopo l'accesso agli atti esperito in data 23 ottobre 2007 - con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- NCIS è una serie televisiva appartenente al genere poliziesco; ciascuna puntata della serie si propone all'attenzione del telespettatore come opera costituita da diversi ed eterogenei elementi costitutivi, ora più ricchi di suspense ora più “narrativi”, caratterizzati da una forte vena comica, in maniera tale che le atmosfere sottese ai primi risultino stemperate e ammorbidite da quelle caratterizzanti i secondi. Con specifico riguardo all'episodio contestato, si osserva che le scene in esso contenute non sono in grado di suscitare nei minori spettatori reazioni di angoscia e nuocere al loro sviluppo fisico, psichico e morale. A tal proposito, si voglia prendere atto e condividere il fatto che alcune opere filmiche destinate esclusivamente ai minori contengono scene ben più ricche di tensione di quelle contestate dall'Autorità contenute nel telefilm di cui trattasi. E' il caso, ad esempio, della ben nota saga “Harry Potter”, il cui genere è prettamente rivolto a un pubblico costituito da minori, in cui ambienti, situazioni, animali e personaggi sono a volte descritti con l'ausilio di immagini che possono, per elementi e caratteristiche, essere ben equiparate a quelle contenute nel telefilm oggetto di contestazione. In “Harry Potter”, infatti, i protagonisti dei diversi episodi sono spesso impegnati in lotte, anche violente, con effetti e trucchi scenici che mostrano immagini ben più forti e emotivamente coinvolgenti di quelle contenute nel telefilm in questione. Sulla base di quanto appena sopra precisato, si perviene alla conclusione che la visione di una breve immagine, anche se ripetuta più volte, ritraente un cadavere cui l'omicida ha cavato gli occhi, non può oggettivamente essere in grado di arrecare un pregiudizio alla sfera psichica o fisica dei minori i quali sono abituati alla visione di altre opere loro destinate contenenti immagini e scene in cui vengono ben mostrati cadaveri, corpi lacerati o personaggi impegnati in atteggiamenti bellici e/o combattivi. La scena è stata inoltre tecnicamente alterata nei colori in quanto diffusa in modalità in “bianco e nero”, al fine di ridurre l'eventuale impatto emotivo sul minore. Per quanto riguarda le immagini che ritraggono il cadavere, con la gola tagliata e senza occhi, sul tavolo per l'autopsia, esse hanno avuto durata brevissima non possono essere, per genere ed elementi costitutivi, considerate diverse da quelle contenute in altre opere, come quella sopra citata, destinata esclusivamente ai minori. Inoltre, gli occhi del personaggio posizionati su un piano di cucina possono essere decodificati dal telespettatore come finti, ossia come costituenti un trucco scenico cui lo sceneggiatore è ricorso per condire il telefilm con immagini ed elementi caratterizzati da una innocua spettacolarità. Del resto i telespettatori sono pienamente consapevoli della finzione delle immagini in questione atteso che esse sono state rappresentate all'interno di una fiction;

- con la delibera n. 19/04/CSP del 3 febbraio 2004 l'Autorità ha – in un caso analogo a quello di specie - accertato l'insussistenza di "scene di violenza di un livello tale da integrare la fattispecie di un programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori telespettatori, disponendo l'archiviazione degli atti (in questo senso, v. anche Agcom, delibera n. 63/05/CSP del 26 maggio 2005);

- le scene contestate sono comparse ben oltre 30 minuti dopo l'inizio della puntata e, di conseguenza, i telespettatori potevano decidere di non proseguire nella visione, qualora non ritenuta di gradimento, o allontanare dal video i minori spettatori; le scene, altresì, sono state trasmesse a margine della fascia oraria di "televisione per tutti". Si cfr. al riguardo la delibera Agcom di archiviazione n. 63/05/CSP del 26 maggio 2005 cit. e la delibera n. 251/04/CSP del 28 ottobre 2004;

- alla RAI, inoltre, nulla può essere contestato, atteso che, previamente alla diffusione del telefilm, è stato pronunciato l'annuncio volto ad informare i telespettatori in ordine al fatto che l'opera era prevalentemente destinata agli adulti con adozione dell'iconografia prevista a tutela del pubblico dei minori (che tra l'altro è stata diffusa ogni qual volta la diffusione del telefilm riprendeva successivamente ad ogni interruzione pubblicitaria). Il Codice, infatti, riconosce la possibilità, previa valutazione da parte delle emittenti, di trasmettere in prima serata "programmi prevalentemente destinati ad un pubblico adulto" (punto 2.4), richiedendo, in questo caso, che le imprese televisive rispettino alcune misure cautelative, ossia che venga fornita informazione preventiva sul contenuto del programma non adatto ai minori; che si adottino sistemi di segnalazione prima e durante la messa in onda; che venga offerta su un'altra rete della medesima impresa televisiva un prodotto adatto alla visione familiare congiunta (punto 2.2.). Tali cautele sono state adottate dall'emittente che ha valutato che la visione del telefilm fosse consigliabile ad un pubblico di adulti e, per l'effetto, ha deciso che la trasmissione dello stesso venisse preceduta da specifico annuncio e accompagnato dalla segnalazione iconografica prevista dal Codice cit.;

- appare privo di fondamento il rilievo formulato nell'atto di contestazione laddove si afferma che i sistemi di segnalazione adottati risulterebbero "non sufficientemente rafforzati", atteso che in questo caso – come sopra specificato - l'emittente ha adottato tutte le cautele prescritte dal Codice con riguardo alla diffusione di un programma prevalentemente destinato agli adulti e privo di attitudine lesiva per i minori;

- il telefilm in questione è stato diffuso su Raidue in altra data (3 settembre 2006) senza che il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e l'Autorità abbiano sollevato in merito contestazioni o rilievi;

- le prime serate di RaiUno e RaiTre sono state dedicate ad una programmazione adatta ad una fruizione familiare congiunta (rispettivamente gioco a premi "Affari tuoi"; programma di carattere medico-informativo "Elisir");

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- dall'analisi del citato telefilm si sono riscontrate in fascia oraria di "televisione per tutti" immagini di forte impatto emotivo, tra le quali si annoverano quelle, peraltro riproposte più volte, che ritraggono, anche in primo piano, cadavere insanguinato con orbite svuotate e profondo taglio alla gola;

- il telefilm risulta, anche in relazione all'orario di trasmissione (in fascia oraria di prima serata), idoneo, per la quantità e il tipo di scene proposte, particolarmente raccapriccianti, a suscitare nei minori telespettatori reazioni di angoscia e turbamento e a nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale;

- non appare pertinente il riferimento a altri generi di film destinati ai minori (per es. "Harry Potter") nei quali, secondo quanto sostiene l'emittente, sono ravvisabili scene di violenza equivalenti o ben più forti di quelli contenuti nel telefilm in questione; l'analisi delle scene va infatti effettuata tenendo conto di una pluralità di parametri e elementi, tra i quali per esempio giocano un ruolo le modalità di rappresentazione dei contenuti e le modalità di rappresentazione dei personaggi. In questo caso, diversamente da quello inerente a generi di film quali "Harry Potter", gli elementi citati presentano elevate caratteristiche di realtà che appaiono sostenere processi di identificazione, da parte dei telespettatori minori, con le situazioni rappresentate, tendendo a enfatizzarne l'impatto emotivo. Per le motivazioni espresse, non è assolutamente scontato che i telespettatori — in particolare in età minorile — siano, come sostiene l'emittente, "pienamente consapevoli della finzione delle immagini in questione"; appare pertanto non accoglibile la considerazione secondo la quale il telespettatore (soprattutto se minore) è in grado di comprendere che gli occhi deposti sul tavolo da cucina costituiscano un "trucco scenico cui lo sceneggiatore è ricorso per condire il telefilm con immagini ed elementi caratterizzati da innocua spettacolarità", così come non rileva la presenza, nella serie, di "una forte vena comica" che, oltre a rendere la stessa attraente anche per un pubblico di minori, non caratterizza, comunque, il contesto all'interno del quale vengono ad inserirsi le scene del singolo episodio esaminato;

- l'adozione della tecnica del bianco e nero che, secondo quanto sostiene l'emittente, tenderebbe a stemperare la drammaticità delle immagini è in realtà una tecnica utilizzata solo per pochi secondi nell'arco dell'intero episodio; infatti, il cadavere con le orbite vuote che mostra ferite aperte con sangue di particolare gravità è più volte rappresentato — con dovizia di dettagli — tramite riprese e foto a colori anche ravvicinate particolarmente raccapriccianti che non possono definirsi di "innocua spettacolarità";

- le scene non sono state trasmesse a margine della fascia oraria di televisione per tutti, come sostiene l'emittente, tenuto conto che le stesse sono risultate in onda tra le ore 21:35 e le ore 21:42 circa e che sono contenute nel primo episodio del telefilm mandato in onda il 18 febbraio 2007 a partire dalle ore 21:01 circa e, quindi, in piena fascia oraria di televisione per tutti; comunque, la constatazione che il telefilm sia stato trasmesso al di fuori della fascia oraria protetta (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) non esime l'emittente dal trasmettere in fasce orarie comprese tra le ore 7:00 e le ore 22:30 scene che possano nuocere ai minori, anche se non collocate – come in questo caso – ad inizio programma;

- nel caso di specie, l'adozione di sistemi di segnalazione, peraltro non significativamente rafforzati, pur riducendo la portata della condotta lesiva, non legittimano in ogni caso scelte di programmi contrastanti con i divieti contenuti nelle norme poste a tutela dei minori e, pertanto, non giustificano la trasmissione di programmi che nuocciono allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, per i quali, nella fascia oraria in questione di televisione per tutti - ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - vige comunque il divieto assoluto di messa in onda;

- per analoghe motivazioni, la messa in onda su RaiUno e su RaiTre di una programmazione adatta ad una fruizione familiare congiunta non rileva ai fini della contestazione sollevata dall'Autorità nei riguardi dell'emittente;

- il riferimento, nell'atto di contestazione Cont. 97/07/DICAM/ N° Proc. 1589/SM, notificato in data 11 settembre 2007, ai sistemi di segnalazione adottati, in questo caso non significativamente rafforzati, è pertinente, tenuto conto che con delibera del 20 dicembre 2005 recante "Principi di segnaletica e avvertimenti", il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori ha suggerito che "in casi particolarmente critici oltre al bollino rosso per tutta la durata del programma" l'emittente utilizzi "annunci verbali o cartelli all'inizio del programmazione e sovrascritte scorrevoli ripetute". In questa circostanza non si è riscontrato né l'adozione bollino rosso per tutta la durata del programma, né l'utilizzo di sovrascritte scorrevoli ripetute. Peraltro anche l'adozione di sistemi di segnaletica significativamente rafforzati, pur incidendo nella riduzione della condotta lesiva, non esclude l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- la circostanza che non sia stato avviato alcun provvedimento sanzionatorio a seguito della messa in onda del telefilm in oggetto di contestazione in data 3 settembre 2006, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva delle immagini trasmesse;

- il riferimento, da parte dell'emittente, alla delibera n. 19/04/CSP del 3 febbraio 2004 con la quale l'Autorità ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo al film Jane Done in quanto "emerge che il Tv movie in questione, pur caratterizzato dalla trama ricca di tensione [...], non presenta immagini cruente o scene di violenza di un

livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori” appare confermare quanto prospettato dall’Autorità nell’atto di contestazione Cont. 97/07/DICAM/ N° Proc. 1589/SM, notificato in data 11 settembre 2007, in quanto, in questo caso, al contrario di quello cui si riferisce la delibera n. 19/04/CSP, il programma contiene immagini cruente e di violenza particolarmente efferata che, per le motivazioni sopraesposte, anche tenuto conto della segnaletica adottata, è di livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori. Analoghe considerazioni possono anche esprimersi in relazione alla delibera n. 63/05/CSP del 26 maggio 2005;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 18 febbraio 2007, in fascia oraria di televisione per tutti, il 18 febbraio 2007 del telefilm “L’intrusione” della serie NCIS integri la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l’effetto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari a due volte il minimo edittale, corrispondente a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento all’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione ha adottato sistemi di segnaletica;
- con riferimento alla *personalità dell’agente*: la società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a, in quanto esercente l’emittente televisiva nazionale RaiDue, si presume dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera b), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva "Rai due", di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 21/08/CSP"*, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE.

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero 8
(~~800~~ ~~xx~~) pagine,
progressivamente numerate da pag. 1
a pag. 8



DELIBERA N. 31/08/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RETE 7 S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "RETESETTE")
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 febbraio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 25 settembre 2007, n. 107/07/DICAM/N°PROC.1598/FB, notificato in data 2 ottobre 2007, con il quale veniva contestata alla società RETE 7 S.p.A. con sede legale in Torino, C.so Regio Parco n. 146, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Retesette*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 19 maggio 2007 dalle ore 00:06 alle ore 00:37 il programma "*Sexy football girls*" recante scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 31 ottobre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0065678 del 5 novembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- "*Sexy football girls*" è un programma ironico-satirico sul gioco del calcio ed altri sports certamente inidoneo a nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

- il programma oggetto di contestazione, stante la sua natura ironico-satirica, non può definirsi pornografico e non può essere considerata offensiva del pudore ovvero

idonea a far venir meno il senso della continenza sessuale poiché certamente non è finalizzata all'eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale;

- le scene oggetto di contestazione non possono essere definite fini a se stesse, in quanto inserite in un contesto caricaturale del gioco del calcio ed altri sports;

UDITA la parte in audizione in data 4 dicembre 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Rete 7 S.p.A., nel ribadire che la trasmissione oggetto di contestazione contiene immagini erotiche di genere ironico e che le nudità femminili andate in onda non presentano visione insistita, diretta e ravvicinata dell'organo genitale, ha rappresentato che la società non ha inteso violare le vigenti disposizioni in materia di programmazione televisiva ed ha comunque disposto la sospensione della trasmissione di programmi analoghi a quelli oggetto della contestazione in esame dal momento della notifica della medesima, ed ha infine depositato agli atti una nota del responsabile del palinsesto, sig.ra Magda Nari, ove si precisa che la finalità della trasmissione oggetto di contestazione non è certo la stimolazione dell'istinto sessuale, bensì la blanda parodia di aspetti sportivi e degli sport in genere, lontana da qualunque logica pornografica;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- con il citato atto n. 107/07/DICAM N°PROC.1598/FB - stante l'orario di trasmissione del programma oggetto di contestazione - è stata contestata la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.177/2005 per la trasmissione di scene pornografiche senza riferimento alcuno alla violazione di norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- nella trasmissione mandata in onda dall'emittente le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con esibizione dell'organo genitale, nonché la esplicita illustrazione di rapporti intimi tra persone dello stesso sesso integrano, al di là del carattere ironico del programma in cui vengono presentate, la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: si prende atto che la società in questione ha disposto la sospensione della trasmissione di programmi analoghi a quelli oggetto della contestazione in esame;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rete 7 S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Rete 7 S.p.A. con sede legale in Torino, C.so Régio Parco n. 146, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Retesette"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.31/08/CSP"*, entro sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 20 febbraio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti